

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2298 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale indicati nell'elenco del suo allegato I («l'elenco») presso i punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che al punto di entrata designato l'autorità competente debba effettuare controlli fisici e d'identità sulle partite di prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può tuttavia prevedere, se sussistono determinate condizioni, che tali controlli siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione se la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile. Le voci dell'allegato I possono comprendere una gamma di prodotti e la valutazione della possibilità che la natura altamente deperibile dei prodotti in questione si evolva dopo il loro inserimento nell'allegato I. Inoltre, le caratteristiche dell'imballaggio possono cambiare per i prodotti già inseriti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 per prevedere che la deroga ivi indicata possa essere applicata sia ai prodotti che sono già stati inseriti sia ai nuovi prodotti da inserire nell'allegato I.
- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.
- (4) La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (5) Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di peperoni (*Capsicum* spp.) provenienti dall'India e dal Pakistan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (6) La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai pistacchi degli Stati Uniti e ai peperoni (*Capsicum* spp.) della Thailandia e del Vietnam per includere rispettivamente i pistacchi tostati e i peperoni congelati.
- (7) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato al fine di chiarire che le voci relative alle uve secche, classificate nella nomenclatura combinata (NC) con il codice 0806 20, comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al capitolo 8 della nomenclatura istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

- (8) È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali di conseguenza non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle uve da tavola dell'Egitto e le melanzane della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (9) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
- (10) Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

- a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
- b) le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
- i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
- ii) le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.»;

2) l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Ananas (Alimenti - freschi o refrigerati)	0804 30 00		Benin (BJ)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽³⁾	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Bolivia (BO)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conser- vate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Fagiolo asparago <i>(Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	50
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti - erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") ⁽⁶⁾ (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
— Fagiolo asparago <i>(Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10			
Fragole (Alimenti - freschi o refrigerati)	0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾	10
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)					
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Gambia (GM)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
— Nocciole con guscio	— 0802 21 00		Georgia (GE)	Aflatossine	20
— Nocciole sgusciate	— 0802 22 00				
(Alimenti)					
Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan ⁽¹¹⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	India (IN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹²⁾	10
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)					
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)	0806 20		Iran (IR)	Ocratossina A	5
(Alimenti)					
Piselli non sgranati (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹³⁾	5
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Madagascar (MG)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Semi di sesamo <i>(Alimenti - freschi o refrigerati)</i>	1207 40 90		Nigeria (NG)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) <i>(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Pakistan (PK)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate <i>(Mangimi e alimenti)</i>	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Senegal (SN)	Aflatossine	50
Lamponi <i>(Alimenti - congelati)</i>	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	10 10	Serbia (RS)	Norovirus	10
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati <i>(Alimenti)</i>	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) <i>(Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)</i>	ex 2008 99 99; 0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00	79 20 11; 19	Sri Lanka (LK)	Aflatossine	20
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate <i>(Mangimi e alimenti)</i>	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Semi di sesamo <i>(Alimenti - freschi o refrigerati)</i>	1207 40 90		Sudan (SD)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) <i>(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁶⁾	20
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento) (Alimenti)	0806 20		Turchia (TR)	Ocratossina A	5
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁷⁾	20
Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁹⁾	50
Melagrane (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾	20
— Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) — Melanzane etiopi (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 80 73	Uganda (UG)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti - freschi o refrigerati)	1207 40 90		Uganda (UG)	Salmonella ⁽¹⁴⁾	50
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati — Pistacchi tostati (Alimenti)	— 0802 51 00 — 0802 52 00 — ex 2008 19 13; ex 2008 19 93	20 20	Stati Uniti (US)	Aflatossine	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Albicocche secche	— 0813 10 00		Uzbekistan (UZ)	Solfiti ⁽¹⁷⁾	50
— Albicocche, altrimenti preparate o conservate	— 2008 50 61				
(Alimenti)					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
— Basilico (sacro, genovese)	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)					
Gombi (Okra) (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	50
Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²¹⁾	10

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contenuta alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽³⁾ Residui di etefon.

⁽⁴⁾ Residui di clorbufam.

⁽⁵⁾ Residui di fentoato.

⁽⁶⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese kale", "Jie Lan".

⁽⁷⁾ Residui di trifluralin.

⁽⁸⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuon, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

⁽⁹⁾ Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

⁽¹⁰⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹¹⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽¹²⁾ Residui di carbofuran.

⁽¹³⁾ Residui di acefato e diafentiuon.

⁽¹⁴⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

⁽¹⁵⁾ Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

⁽¹⁶⁾ Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

⁽¹⁷⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽¹⁸⁾ Residui di diafentiuon, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

⁽¹⁹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽²⁰⁾ Residui di procloraz.

⁽²¹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.*